

Legge regionale 27 dicembre 1988 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

**Disposizioni per attuare nella regione Friuli - Venezia Giulia la lotta antiparassitaria guidata e integrata. Nuove norme, modifiche ed integrazioni a disposizioni riguardanti il settore agricolo.**

**Art. 21**

(1)(2)

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 15 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1989.

**2.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, è istituito, - a decorrere dall' anno 1989 - alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7423 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Compensi alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli ed alle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola per gli adempimenti istruttori relativi all' assistenza degli utenti dei motori agricoli >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' anno 1989.

**3.** Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1110 dello stato di previsione precitato.

**4.** Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7423 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

Note:

**1** L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

**2** Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.